

**DA TRASMETTERE**  
**A CURA DELLA REGIONE O DELL'ENTE LOCALE**  
**all'Agenzia delle entrate-Riscossione**

[adesione.rottamazione5.enti@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it](mailto:adesione.rottamazione5.enti@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it)

**Oggetto: art. 10-quinquies comma 2 del Decreto-legge n. 38/2026 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 88/2026 (G.U. n. 117 del 22/05/2026). Comunicazione del provvedimento di applicazione alle proprie entrate della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione.**

Il sottoscritto

in qualità di

dell'Ente creditore

codice/i Ente creditore<sup>1</sup>

ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-quinquies comma 2 del Decreto-legge n. 38/2026 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 88/2026 (G.U. n. 117 del 22/05/2026) trasmette in allegato copia del provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, con il quale l'Ente ha deliberato l'applicazione alle proprie entrate delle disposizioni riguardanti la definizione agevolata in oggetto.

Riferimento telefonico per eventuali contatti

Riferimento e-mail

Riferimento PEC

Data

Documento firmato digitalmente

---

<sup>1</sup>Corrisponde al "Codice Ente" presente nella tabella "Enti Creditori Beneficiari" disponibile sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione all'indirizzo

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/Servizi/DocumentazioneTecnicaEManuali/TabelleDiSupportoAiServiziIstituzionali/>.

**IMPORTANTE:** indicare nella prima cella il "Codice Ente" corrispondente all'Ente che ha adottato il provvedimento e che effettua la comunicazione e, nelle altre celle, il "Codice Ente" relativo a ciascun Ente che ha affidato carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 **eventualmente** confluito nell'Ente che effettua la comunicazione. Sulla base dei codici indicati saranno resi disponibili ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili.



# COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

*Provincia di Frosinone*

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 9**  
**del 26-06-2026**

### **OGGETTO:**

Art. 1, commi da 82 a 101, della L. N. 199/2025. Art. 10 quinquies del D.L. N. 38/2026.  
ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisei** del mese di **giugno**, alle ore **14:05**, presso questa sede comunale, il Commissario Straordinario, Agnese Scala nominato con D.P.R. 13 Marzo 2026, ha adottato, con la partecipazione del Segretario Comunale Mario Guarracino, la deliberazione indicata in oggetto.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**RICHIAMATO** il DPR del 13/03/2026 con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio Comunale di San Giorgio a Liri ed alla nomina della Dottoressa Agnese Scala nella qualità di Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente;

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'art. 10-*quinquies*, del D.L. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;
- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono, pertanto, abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27 della Legge n. 689/1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, della Legge n. 199/2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi,

che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa ADER pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del citato D.L. n. 38/2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, della Legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;
- l'art. 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026, al comma 2 prevede che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone, altresì, che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli

fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, della Legge n. 199/2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie, abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 110/2024;
- dalle verifiche effettuate dal Servizio Finanziario del Comune, sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione, risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro **1.130.935,44** di cui euro 1.038.425,07 a titolo di tributi locali ed euro 92.510,37 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al D. Lgs. n. 285/1992;
- relativamente a detti carichi affidati all'agente della riscossione, nel bilancio comunale risultano ancora iscritti residui attivi per euro **260.445,48**, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- a fronte dei suddetti residui attivi ancora iscritti in bilancio si è consolidato un appropriato ammontare di accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies*, pertanto, ha effetti finanziari sostenibili e compatibili con il mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio;

**RITENUTO**, pertanto, di poter deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

**VISTO** l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione, in atti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000, acclarato al prot. n. 7486 del 12.06.2026;

**VISTO:**

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa da intendersi qui richiamate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies* del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
2. **DI INVIARE** copia del presente atto all'agente della riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) entro il 30 giugno 2026;
3. **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione acquista efficacia con la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. **DI INVIARE**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026.

Dopodiché, considerata l'urgenza di dover provvedere in merito, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 26-05-2026

Il Responsabile del Servizio  
F.to Luigi Ercolano

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 26-05-2026

Il Responsabile del Servizio  
F.to Luigi Ercolano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
F.to (Agnese Scala)

**IL Segretario Comunale**  
F.to ( Mario Guarracino)

---

#### **DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dal 26-06-2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi e quindi fino al 11-07-2026 compreso.

San Giorgio a Liri, lì, 26-06-2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Mario Guarracino

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 06-07-2026 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

San Giorgio a Liri, lì 26-06-2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Mario Guarracino